

COMUNE DI CIMITILE

Città Metropolitana di Napoli

N. 43 Reg.

del 05 Aprile 2024

COPIA: VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

=====

OGGETTO: “ [REDACTED] e società [REDACTED] amm.re unico [REDACTED] ” c/ Comune di Cimitile. Ricorso TAR Campania. Procedimento di individuazione legale

=====

- Visto il Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica approvato con la Delibera di Consiglio Comunale n° 31 del 04/08/2022.

L'anno 2024 il giorno 05 del mese di Aprile, in modalità videoconferenza, alle ore 13.00 si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno. Presiede l'adunanza il **Sindaco Filomena BALLETTA** che, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: **Dr. Marcello LAONIGRO** incaricato della redazione del verbale.

Al momento della deliberazione, risultano presenti ed assenti i seguenti assessori:

N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.	N.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
1	BALLETTA Filomena	X		4	MERCOGLIANO Anna	X	
2	AMATO Felice	X					
3	PIGNATELLI Annunziata	X					

Di quanto si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

IL SINDACO

f.to (Avv. Filomena BALLETTA)

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (Dr. Marcello LAONIGRO)

.....

Ai sensi degli artt. 49 del d.lg.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso il parere di competenza come segue:

- Per la regolarità tecnica: *favorevole*

Il Responsabile del Servizio interessato: f.to Arch. Michele PAPA

.....

- =====
- Per la regolarità contabile: *favorevole*

Il Responsabile del Servizio interessato: f.to Dr. Enrico PIGNATA

.....

=====

LA GIUNTA COMUNALE

Letta l'allegata proposta del Sindaco e la relazione del Responsabile dell'Area Tecnica.

Ritenuto di provvedere in merito.

Ritenuto, altresì, di procedere alla collegiale individuazione di un professionista quale potenziale affidatario dell'incarico legale indicato nella menzionata proposta, il quale gode della medesima fiducia da parte di questa Amministrazione Comunale

Identificati, collegialmente ed unanimemente, i legali di fiducia dell'Ente di cui al punto 3 della proposta di deliberazione, tra i quali selezionare il professionista ad incaricarsi (*in forma singola o unitamente ad altri professionisti, in gruppo, in associazione non costituita, in RTP*) così come di seguito indicato:

- 1) avv. Carbone Felice del Foro di Nola, con studio in Nola al Vico Duomo 15 - PEC:
felice.carbone@pec.it
- 2) avv. Panico Immacolata del Foro di Nola, con studio in Nola alla Via M. De Sena 198 – PEC:
immacolata.panico@pecavvocatinola.it
- 3) avv. Ardolino Pierpaolo del Foro di Nola, con studio in Nola alla Via G. Imbroda, 24 - PEC:
pierpaolo.ardolino@pecavvocatinola.it

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.lg. n. 267/2000.

Con votazione unanime

DELIBERA

- Di approvare integralmente la proposta di deliberazione del Sindaco
- Di individuare, collegialmente ed unanimemente, i seguenti tre professionisti quali potenziali affidatari dell'incarico indicato nella menzionata proposta, evidenziando che, gli stessi, godono della medesima fiducia da parte di questa Amministrazione e che tra loro dovrà procedersi alla opportuna selezione sulla base del preventivo di spesa più conveniente per l'Ente:
 - 1) avv. Carbone Felice del Foro di Nola, con studio in Nola al Vico Duomo, 15 - PEC:
felice.carbone@pec.it
 - 2) avv. Panico Immacolata del Foro di Nola, con studio in Nola alla Via M. De Sena 198 – PEC:
immacolata.panico@pecavvocatinola.it
 - 3) avv. Ardolino Pierpaolo del Foro di Nola, con studio in Nola alla Via G. Imbroda, 24 - PEC:
pierpaolo.ardolino@pecavvocatinola.it

Successivamente, con separata ed unanime votazione, in virtù dell'urgenza dell'azione giudiziaria, dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

IL SINDACO

LETTA E VISTA l'allegata relazione del Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica.

EVIDENZATO che nella medesima relazione è testualmente riportato:

«PREMESSO che in data 29.03.2024 prot.3130 lo studio legale avv.ti **Antonio MELUCCI** e **Marcello FORTUNATO** i quali eleggono domicilio digitale ai seguenti indirizzi pec: melucci.antonio@pec.it – avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it, hanno fatto pervenire Ricorso al TAR Campania nell'interesse del sig.

██████████, **nonché** per la società ██████████” (P.I.: ██████████), in persona dell'Amministratore Unico, ██████████, avverso e per l'annullamento - previa sospensione:

- a- dell'ordinanza n. 9 del 05.02.2024 prot. n. 1290, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica – Urbanistica del Comune di Cimitile:
 - ha accertato una presunta inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 30/2016;
- b- dell'ordinanza n. 10 del 05.02.2024 pro. N. 1292, con la quale la P.A. ha irrogato la sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 31 – comma 4 bis del D.P.R. n. 380/01;
- c- ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 2571 del 12.03.2024, con la quale la P.A. ha invitato il sig. omissis” a presentarsi presso lo scrivente ufficio al fine di controfirmare il Documento Fabbricati (DICFA), relativo al frazionamento della unità immobiliare oggetto di acquisizione”;
- d- ove e per quanto occorra, del verbale prot. n. 1119 del 30.01.2024, con la quale gli agenti del Comando P.M. hanno accertato una presunta inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 30/2016;
- e- del provvedimento recante diniego di autotutela all'istanza depositata in data 26.02.2024
- f- di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

CONSIDERATO:

- che in relazione alla materia in discussione esiste copiosa e non univoca giurisprudenza;
- che questa Amministrazione non intende assumere comportamenti acquiescenti nei confronti del cennato ricorso al TAR, atteso che le ragioni poste fondamento di tale atti sono ingiuste e lesive degli interessi dell'Ente.

RITENUTO opportuno nell'interesse dell'Ente resistere al ricorso al TAR Campania proposto dal sig. sopra specificato contro il Comune di Cimitile, rimette la presente relazione ai fini di eventuali successive determinazioni da parte della Giunta Comunale.»

CONSIDERATO CHE:

-L'art. 56 del d.lgs. 36/2023 rubricato “Appalti esclusi nei settori ordinari.” stabilisce che “1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: ... h) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

-L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con le linee guida n. 12 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, ha affermato che “1.1.1 Rientrano nella disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 1 gli incarichi di patrocinio legale conferiti in relazione ad una specifica e già esistente lite. 1.1.2 Rientrano nella disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), n. 2 i servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un'attività di difesa in un procedimento di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale. Tale consulenza legale deve essere contraddistinta da un elemento di tipo teleologico, ossia la finalità di «preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1» oppure dalla presenza di un presupposto oggettivo, che può consistere in un «un indizio concreto» o in «una probabilità elevata» che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento. 5 1.1.2.1 Nel caso di consulenza legale in preparazione di uno specifico procedimento deve essere già individuabile un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione di cui l'amministrazione intende valutare l'attivazione o nel quale la stessa è stata convenuta. A titolo esemplificativo, ciò ricorre allorché l'amministrazione abbia necessità di un parere legale preventivo volto ad acquisire elementi necessari a valutare la possibilità di tutela di una propria posizione giuridica soggettiva attraverso la promozione di uno dei procedimenti di cui al n. 1, della lettera d) dell'articolo 17 o per valutare l'eventuale fondatezza di una pretesa da altri vantata nei propri confronti nell'ambito di uno dei procedimenti di cui al n. 1 e le possibili strategie difensive, ivi compresa l'opportunità di addivenire ad una conciliazione. 1.1.2.2 La consulenza

legale può considerarsi riferita a controversie qualora sia prestata in ragione della sussistenza di un indizio concreto che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione e ciò ricorre quando, ad esempio, l'amministrazione abbia ricevuto un atto di diffida o messa in mora, una richiesta di accesso agli atti ai fini di tutela o, comunque, un qualsiasi altro atto da cui si evinca la potenziale attivazione di uno dei predetti procedimenti. 1.1.2.3 La probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione può ritenersi sussistente, a titolo esemplificativo, nei casi in cui la questione sia oggetto di oscillazioni giurisprudenziali o quando la medesima fattispecie e/o fattispecie analoghe siano state già oggetto di un pregresso contenzioso”.

-La medesima Autorità, in relazione alla natura giuridica dell'affidamento, ha altresì dichiarato che “Al riguardo, l'Autorità aderisce all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018. L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi), e che, conseguentemente, “possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici (v. par. 2.). A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.”

-Richiamato l'articolo 8 del d.lgs 36/2023 rubricato *Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito*, il quale stabilisce che 1. Nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni sono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge. 2. Le prestazioni d'opera intellettuale non possono essere rese dai professionisti gratuitamente, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. Salvo i predetti casi eccezionali, la pubblica amministrazione garantisce comunque l'applicazione del principio dell'equo compenso;

-Richiamate linee guida n. 12, dell'Anac, che ha sancito il principio in virtù del quale “può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici in caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante” (a ben vedere quanto rappresentato dall'ANAC corrisponde a quanto stabilito dal Regolamento per il conferimento e la gestione degli incarichi legali del Comune di Cimitile ove è testualmente riportato all'art. 6 comma 3 lett. b) che “Il Comune, in caso di procedimenti particolarmente complessi, si riserva la facoltà di nominare il legale o attingendo liberamente dall'elenco senza seguire il criterio di rotazione, sulla base di specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum presentato o dallo svolgimento di incarichi analoghi (con riferimento alla materia del contendere) in favore del Comune, o nominandolo tra professionisti non iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 (non ancora operativo). In tali casi, il provvedimento di conferimento dell'incarico dovrà essere adeguatamente motivato con riferimento alle ragioni della deroga.

-Nel parere reso alle menzionate linee guida dal Consiglio di Stato durante l'Adunanza della Commissione speciale del 9 aprile 2018 veniva dichiarato che: “In primo luogo, viene in rilievo il contratto d'opera intellettuale che si caratterizza per il fatto che il professionista esegue la prestazione con lavoro prevalentemente proprio, non organizzato in forma imprenditoriale (artt. 2229 e ss.). E' questa l'ordinaria modalità attraverso la quale i servizi legali vengono prestati. Il contratto tra avvocato e cliente, infatti, si caratterizza per il fatto che il primo esegue l'incarico assunto personalmente. La prevalenza del lavoro personale sull'organizzazione dei mezzi è ragione dell'intuitus personae che connota il contratto d'opera professionale: il cliente decide di affidarsi a quel professionista perché ne riconosce le capacità nell'esecuzione della prestazione.”

-Già in precedenza, con il parere reso il 14 settembre 2017 la Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, aveva sancito che: “Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione”.

-Da ultimo, Il Giudice comunitario è intervenuto sulla questione degli incarichi di patrocinio legale con la sentenza del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18 avente ad oggetto la questione pregiudiziale sollevata dalla “Cour constitutionnelle” del Belgio, in merito alla possibile violazione dei principi comunitari per la mancata inclusione tra i servizi rilevanti per la direttiva appalti di determinati servizi legali. La Corte di giustizia chiarisce che l'art.10, lett.d),i) e ii), della Dir. n. 2014/24 non esclude dal proprio ambito di applicazione tutti i servizi che possono essere forniti da un avvocato a un'amministrazione aggiudicatrice, “ma unicamente la rappresentanza legale del suo cliente nell'ambito di un procedimento dinanzi a un organo internazionale di arbitrato o di conciliazione, dinanzi ai giudici o alle autorità pubbliche di uno Stato membro o di un paese terzo, nonché dinanzi ai giudici o alle istituzioni internazionali, ma anche la consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento”. Secondo il giudice comunitario “simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza. Orbene, da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del suo difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione oggettiva della qualità che si attende dai servizi da prestare”. Inoltre, ha precisato la Corte “... la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste, in particolare nelle circostanze descritte al punto 35 della presente sentenza, tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di

rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato (v., in tal senso, sentenza del 18 maggio 1982, AM & S Europe/Commissione, 155/79, EU:C:1982:157, punto 18), potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni.

-Sulla scia di tale arresto comunitario, il Tar Campania - Salerno, sez. I con sentenza 1271 dell'11/7/2019, ha ribadito il principio secondo cui il conferimento del singolo incarico legale occasionale, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica e che *"Resta inteso che l'attività di selezione del difensore dell'ente pubblico, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, è soggetta ai principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare"*.

-Dall'analisi delle norme, degli orientamenti dell'Autorità Nazionale anticorruzione, nonché di quelli giurisprudenziali, nazionali e comunitari, appare imprescindibile procedere ad operare la scelta del professionista sulla base dei principi comunitari ed in particolare, in *"materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione"* tenendo in debito conto anche la componente fiduciaria invocata dalla Corte di Giustizia europea e dal Consiglio di Stato (*"simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza. (Corte di Giustizia europea sentenza del 6 giugno 2019 nella causa C-264/18 cit.) "Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante – anche se non esclusiva – componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione"*; (parere del 14 settembre 2017 reso dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato cit.).

-Per tali ragioni, appare corretto ed opportuno proceduralizzare la scelta del legale nel rispetto di tali principi e, comportando tale attività, l'impiego di risorse pubbliche, individuare anche corrette modalità che consentano di rispettare il principio dell'economicità;

-La delicatezza, la complessità e la particolarità delle circostanze, impongono la scelta di un professionista di comprovata competenza, professionalità ed esperienza in grado di garantire totale affidabilità ed abnegazione e nei confronti del quale questa Amministrazione riponga la massima fiducia, anche, e non solo, in considerazione della circostanza che l'affidamento ad un legale con tali caratteristiche contribuisce, in maniera determinante, alla indispensabile applicazione dei principi di buon andamento, di efficacia ed efficienza, sia nell'attività consulenziale quanto in quella giustiziale;

-Tali obiettivi sono perseguibili individuando una rosa di almeno tre professionisti che godano della medesima fiducia da parte di questa Amministrazione e, tra questi, procedere alla nomina di quello che abbia presentato un preventivo di spesa più conveniente per l'Ente;

PER QUANTO SOPRA PREMESSO, EVIDENZIATO E CONSIDERATO

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 36/2023 ed in particolare gli artt. 56 e 8;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile assunti ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di assumere quanto sopra riportato quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione a comporre l'assetto motivazionale;
2. di individuare almeno tre legali quali potenziali affidatari dell'incarico;
3. di stabilire che gli individuandi legali (ognuno dei quali potrà partecipare in forma singola o unitamente ad altri professionisti, in gruppo, in associazione non costituita, in RTP etc...) debbano godere della medesima fiducia da parte di questa Amministrazione comunale;
4. di demandare al Responsabile dell'Area AA.GG. ogni atto gestionale conseguente e necessario all'adozione della presente proposta di deliberazione e, in particolare, ad avviare apposita procedura comparativa tra i preventivi presentati dai professionisti individuati, all'uopo opportunamente sollecitati secondo la normativa vigente, e selezionare il legale che avrà offerto un preventivo di spesa più conveniente per l'Ente;
5. di demandare sin d'ora al Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, la sottoscrizione dei mandati ad agire;
6. di stabilire, a valere sul corrente bilancio in corso di approvazione cap 124, quale importo a stanziarsi quello corrispondente al D.M. 147/2022 e sulla media degli incarichi affidati dall'Ente per l'appello innanzi al TAR di una causa avente valore indeterminato e complessità bassa ovvero:
 - **euro 1027,00** per la fase di studio della controversia
 - **euro 851,00** per la fase introduttiva del giudizio
 - **euro 814,00** per la fase istruttoria e/o di trattazione
 - **euro 1.735,00** per la fase decisionale;
 - **euro 956,00** per la fase cautelare;per un compenso tabellare di **euro 5.383,00**

- **euro 807,45** per spese generali (15% sul compenso totale)
- **euro 247,62** per Cassa avvocati (4%)
- **euro 1.516,38** per iva 22% se dovuta sull'imponibile
per un compenso complessivo pari ad **euro 7.854,45;**

7. di stabilire altresì, che i preventivi a richiedersi dovranno offrire ribassi in relazione all'importo totale pari ad **euro 5.383,00** escluso CPA ed IVA se dovuta.

Successivamente, con separata ed unanime votazione, in ragione della urgenza dettata dai termini di costituzione, anche in ragione della sospensiva richiesta, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva a norma dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Il Sindaco
f.to avv. Filomena Balletta

Oggetto: “ [REDACTED] e società [REDACTED] amm.re unico [REDACTED] ” c/ Comune di Cimitile. Ricorso TAR Campania. Procedimento di individuazione legale”.

RELAZIONE

Il Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica

PREMESSO E RITENUTO QUANTO SEGUE:

- che in data 29.03.2024 prot. 3130, lo studio legale avv.ti **Antonio MELUCCI** e **Marcello FORTUNATO** i quali eleggono domicilio digitale ai seguenti indirizzi pec: melucci.antonio@pec.it – avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it, hanno fatto pervenire Ricorso al TAR Campania nell'interesse del sig. [REDACTED] (CF: [REDACTED]), **nonché** per la società “[REDACTED]” (P.I.: [REDACTED]), in persona dell'Amministratore Unico, [REDACTED], avverso e per l'annullamento - previa sospensione:
 - a) dell'ordinanza n. 9 del 05.02.2024 prot. n. 1290, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica – Urbanistica del Comune di Cimitile:
 - ha accertato una presunta inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 30/2016;
 - b) dell'ordinanza n. 10 del 05.02.2024 pro. N. 1292, con la quale la P.A. ha irrogato la sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 31 – comma 4 bis del D.P.R. n. 380/01;
 - c) ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 2571 del 12.03.2024, con la quale la P.A. ha invitato al sig. omissis “a presentarsi presso lo scrivente ufficio al fine di controfirmare il Documento Fabbriati (DOCFA), relativo al frazionamento della unità immobiliare oggetto di acquisizione”;
 - d) ove e per quanto occorra, del verbale prot. n. 1119 del 30.01.2024, con la quale gli agenti del Comando P.M. hanno accertato una presunta inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 30/2016;
 - e) del provvedimento recante diniego di autotutela all'istanza depositata in data 26.02.2024
 - f) di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

CONSIDERATO:

- che in relazione alla materia in discussione esiste copiosa e non univoca giurisprudenza;
- che questa Amministrazione Comunale non intende assumere comportamenti acquiescenti nei confronti del cennato ricorso al TAR, atteso che le ragioni poste fondamento di tali atti sono ingiuste e lesive degli interessi dell'Ente.

RITENUTO opportuno nell'interesse dell'Ente, resistere al suddetto ricorso al Tar Campania, proposto dai ricorrenti sopra riportati contro il Comune di Cimitile, rimette la presente relazione ai fini di eventuali successive determinazioni da parte della Giunta Comunale

Il Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica
f.to arch. Michele Papa

=====

- E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

§ Li, 09/04/2024.

Il Segretario Comunale
f.to (Dr. Marcello LAONIGRO)

Il sottoscritto Responsabile incaricato delle pubblicazioni ;

a t t e s t a

§ *Che la presente deliberazione:*

- [x] - E' stata pubblicata nel sito informatico del Comune intestato il giorno 09/04/2024 e vi resterà per quindici giorni consecutivi (artt.124, comma 1, d.lgs. n.267/2000 e 32, comma 1, Legge n.69/2009) ;
- [] - E' stata comunicata con lettera prot. n..... in data ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125, comma 1, d.lgs. n. 267/2000;
- [] - E' stata trasmessa con lettera prot. n..... in data..... alla Prefettura di Napoli ai sensi dell'art. 135 comma 2, d.lgs. n.267/2000;

§ Dalla Residenza Municipale, 09/04/2024.

Il Responsabile
f.to (Dr. Francesco DE LEO)

** Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/04/2024*

- [] - decorsi 10 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art.134, comma 3, d.lgs n.267/2000);
- [x] - perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000).

§ Dalla Residenza Municipale, 09/04/2024.

Il Responsabile
f.to (Dr. Francesco DE LEO)

§ *Che la presente deliberazione:*

- [] - E' stata trasmessa con lettera prot. n..... in data al Difensore Civico Comunale:
- [] - su iniziativa della Giunta Comunale (art. 127, comma 3, d.lgs. n.267/2000);
- [] - a richiesta dei Signori Consiglieri (art. 127, comma 1, d.lgs. n.267/2000).

§ Dalla Residenza Municipale, li

Il Responsabile
f.to

** Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il*

- [] - a seguito di conferma disposta con delibera consiliare n..... del..... (art.127, comma 2, d.lgs. n.267/2000)

§ Dalla Residenza Municipale, li

Il Responsabile
f.to

** La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio*

Li,

Il Responsabile Ufficio di Segreteria
(Felice SPAMPANATO)